Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di MANTOVA

Informazioni societarie

AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MANTOVA S.P.A. IN ABBREVIATO " APAM S.P.A. "

Forma giuridica:	SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale:	MANTOVA (MN) VIA DEI TOSCANI 3/C cap 46100
Indirizzo PEC:	APAMSPA@LEGALMAIL.IT
Codice fiscale:	00402940209
Numero REA:	MN - 181723

Indice del documento

Informazioni da statuto/atto costitutivo 3
Estremi di costituzione 3
Sistema di amministrazione e controllo 3
Oggetto sociale 3
Poteri 4
Altri riferimenti statutari 4
Allegati 5
Statuto 5

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese
Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00402940209
del Registro delle Imprese di MANTOVA
Precedente numero di iscrizione: MN-1996-170872
Data iscrizione: 25/09/1996

Sezioni
Iscritta nella sezione ORDINARIA il 25/09/1996

Informazioni costitutive
Data atto di costituzione: 27/05/1996

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società
Data termine: 31/12/2080

Scadenza esercizi
Scadenza primo esercizio: 31/12/1996
Scadenza esercizi successivi: 31/12

Sistema di amministrazione e controllo contabile
Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE
Soggetto che esercita il controllo contabile: REVISORE LEGALE

Forme amministrative
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

Collegio sindacale
Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

Oggetto sociale

A) LA GESTIONE DEI SERVIZI, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI BENI ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ANCHE MEDIANTE CONCESSIONE IN USO E/O LOCAZIONE A TERZI;
B) LA GESTIONE DIRETTA ED INDIRETTA, MEDIANTE SOCIETA' CONTROLLATE E/O COLLEGATE, DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AMBITO URBANO, SUBURBANO ED EXTRAURBANO, IN OGNI FORMA E CON OGNI MEZZO IDONEO;
C) LO SVOLGIMENTO, DIRETTAMENTE O MEDIANTE SOCIETA' CONTROLLATE E/O COLLEGATE, DI OGNI ALTRO SERVIZIO SUSSIDIARIO, INTEGRATIVO E/O COMPLEMENTARE AL TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA;
D) LO SVOLGIMENTO, DIRETTAMENTE O MEDIANTE SOCIETA' CONTROLLATE E/O COLLEGATE, DI OGNI SERVIZIO ED ATTIVITA' COMMERCIALE O PRODUTTIVA, COLLATERALE, SUSSIDIARIA, STRUMENTALE E COMUNQUE CONNESSA CON IL TRASPORTO PUBBLICO E LA MOBILITA' (QUALI AD ESEMPIO: SERVIZIO DI NOLEGGIO CON E SENZA CONDUCENTE, SERVIZI GRAN TURISMO, IMPIANTO E GESTIONE DI SERVIZI A CHIAMATA E/O A DOMANDA DEBOLE, IMPIANTO GESTIONE DI ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE ANCHE PER CONTO TERZI, IMPIANTO E GESTIONE DI ATTIVITA' RELATIVE E CONNESSE ALLA MOBILITA' URBANA, ECC.);
E) ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA, PROGETTAZIONE, PERFEZIONAMENTO, FORMAZIONE NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO E DELLA MOBILITA' SIA PER CONTO TERZI, SIA PER CONTO PROPRIO E/O PER IL TRAMITE DI SOCIETA' COLLEGATE E/O CONTROLLATE;
G) ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA, LOCAZIONE E GESTIONE DI IMMOBILI IN GENERE: CIVILI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI E RUSTICI;
H) ACQUISTO, VENDITA E PERMUTA DI SUOLI EDIFICATORI E COMUNQUE DI POSSIBILE FUTURA EDIFICABILITA', NONCHE' DI URBANIZZAZIONE E LOTTIZZAZIONE DI AREE EDIFICATORIE, SIA IN PROPRIO CHE PER CONTO DI TERZI;
I) COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE, CON IL SISTEMA DELL'APPALTO PER CONTO DI TERZI, O CON IL CONFERIMENTO DELL'APPALTO A TERZI, O CON GESTIONE DIRETTA DI OPERE EDILIZIE ED AFFINI DI INTERESSE SIA PUBBLICO CHE PRIVATO DI EDIFICI DESTINATI A CASE DI CIVILE ABITAZIONE, NEGOZI, OPIFICI INDUSTRIALI, CENTRI COMMERCIALI E/O ALBERGHIERI NONCHE' OPERE PUBBLICHE IN GENERE.

IN VIA NON PREVALENTE MA STRUMENTALE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE DI NATURA COMMERCIALE, INDUSTRIALE E IMMOBILIARE, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' FINANZIARIA E MOBILIARE, PURCHE' NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, RITENUTA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIA OD UTILE; POTRA' INOLTRE CONTRARRE FINANZIAMENTI E MUTUI CON ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE, SOCIETA' O PRIVATI, CONCEDENDO AVALLI, FIDEIUSSIONI, IPOTECHE ED IN GENERE GARANZIE, ANCHE REALI, PURCHE' NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', ANCHE A FAVORE DI TERZI E/O DI SOCIETA' CONTROLLATE E/O COLLEGATE, NONCHE' ASSUMERE PARTECIPAZIONI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE, COSTITUITE O COSTITUENDE, AVENTI OGGETTO ANALOGO, OD AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, FATTO SALVO IL LIMITE DI CUI ALL'ART. 2361 C.C. ED ESCLUSA QUALSIASI ATTIVITA' DI SUCCESSIVO COLLOCAMENTO A TERZI OD AL PUBBLICO, NONCHE' PROMUOVERE O PARTECIPARE A CONSORZI ED A RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE.

Poteri

Poteri da statuto

"ART. 18
POTERI DI GESTIONE
18.1. AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANO TUTTI I POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'.
18.2. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEI LIMITI PREVISTI DALL'ART. 2381 DEL CODICE CIVILE E DA QUANTO DISPOSTO ALL'ART.17 DEL PRESENTE STATUTO, PUO' DELEGARE PROPRIE ATTRIBUZIONI IN TUTTO O IN PARTE SINGOLARMENTE AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, IVI COMPRESO IL PRESIDENTE, DETERMINANDO I LIMITI DELLA DELEGA E DEI POTERI ATTRIBUITI.
GLI ORGANI DELEGATI RIFERISCONO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE, IN MERITO AL LORO OPERATO, ALMENO OGNI CENTOOTTANTA GIORNI.
18.3 L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE UN DIRETTORE GENERALE, ANCHE ESTRANEO AL CONSIGLIO, DETERMINANDONE LE FUNZIONI E LE ATTRIBUZIONI ALL'ATTO DELLA NOMINA; NON POSSONO COMUNQUE ESSERE DELEGATI AL DIRETTORE GENERALE I POTERI RISERVATI DALLA LEGGE AGLI AMMINISTRATORI E QUELLI CHE COMPORTINO DECISIONI CONCERNENTI LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI GLOBALI DELLA SOCIETA' E LA DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE STRATEGIE.
IL DIRETTORE GENERALE HA LA RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA' E SOVRINTENDE, PERTANTO, A TUTTO L'ANDAMENTO TECNICO, AMMINISTRATIVO, ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA STESSA; DIRIGE IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA SOCIETA', AVVALENDOSI DELLA SUA COLLABORAZIONE, ORGANIZZANDONE LE ATTRIBUZIONI E LE COMPETENZE FUNZIONALI.
18.4. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
18.5. IL POTERE DI RAPPRESENTANZA ATTRIBUITO AGLI AMMINISTRATORI E' GENERALE. OLTRE AL DIRETTORE GENERALE, CIASCUN AMMINISTRATORE CUI SPETTA LA RAPPRESENTANZA, NEI LIMITI IN CUI GLI E' ATTRIBUITA, PUO' NOMINARE INSTITORI E PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.
IN OGNI CASO, QUANDO IL SOGGETTO NOMINATO NON FA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L'ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E' REGOLATA DALLE NORME IN TEMA DI PROCURA."

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

OFFERTA AZIONI IN OPZIONE

Allegati

Statuto

Sommario Parte 1 - Protocollo del 22-07-2013 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 22-07-2013

Dott. Massimo Bertolucci
NOTAIO

Allegato "B" al N. 72.531/27.662 di Rep.

Denominazione. Sede. Oggetto. Durata

Art. 1

E' corrente una Societa' per Azioni con la denominazione

"AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MANTOVA S.P.A."

in abbreviato

"Apam S.p.a."

Art. 2

2.1. La societa' ha sede nel Comune di Mantova all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2. L'organo amministrativo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2365 secondo comma C.C., ha facolta' di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1. e di istituire e di sopprimere ovunque unita' locali operative.

2.3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la societa', e', a tutti gli effetti, quello risultante dal libro soci.

2.4. Il socio puo', con apposita comunicazione scritta, depositare presso la sede sociale il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica. Tali dati vengono a cura dell'organo amministrativo registrati nel libro soci. Ogniqualvolta la legge od il presente statuto lo consentano, le convocazioni e le comunicazioni sociali potranno essere validamente effettuate indirizzandole indifferentemente o al domicilio o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica come sopra specificati.

2.5 Eventuali variazioni di domicilio, del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicati dai soci interessati alla societa' a mezzo lettera raccomandata A.R..

Art. 3

3.1. La societa' ha per oggetto:

a) la gestione dei servizi, delle infrastrutture e dei beni adibiti al servizio di trasporto pubblico locale, anche mediante concessione in uso e/o locazione a terzi;

b) la gestione diretta ed indiretta, mediante societa' controllate e/o collegate, di servizi di trasporto pubblico locale in ambito urbano, suburbano ed extraurbano, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;

c) lo svolgimento, direttamente o mediante societa' controllate e/o collegate, di ogni altro servizio sussidiario, integrativo e/o complementare al trasporto pubblico di linea;

d) lo svolgimento, direttamente o mediante societa' controllate e/o collegate, di ogni servizio ed attivita' commerciale o produttiva, collaterale, sussidiaria, strumentale e comunque connessa con il trasporto pubblico e la mobilita' (quali ad esempio: servizio di noleggio con e senza conducente, servizi gran turismo, impianto e gestione di servizi a chiamata e/o a domanda debole, impianto gestione di attivita' di autoriparazione anche per conto terzi, impianto e gestione di attivita' relative e connesse alla mobilita' urbana, ecc.);

e) attivita' di studio, ricerca, progettazione, perfezionamento,

formazione nel settore del trasporto pubblico e della mobilita' sia per conto terzi, sia per conto proprio e/o per il tramite di societa' collegate e/o controllate;
g) acquisto, vendita, permuta, locazione e gestione di immobili in genere: civili, commerciali, industriali e rustici;
h) acquisto, vendita e permuta di suoli edificatori e comunque di possibile futura edificabilita', nonche' di urbanizzazione e lottizzazione di aree edificatorie, sia in proprio che per conto di terzi;
i) costruzione e ristrutturazione, con il sistema dell'appalto per conto di terzi, o con il conferimento dell'appalto a terzi, o con gestione diretta di opere edilizie ed affini di interesse sia pubblico che privato di edifici destinati a case di civile abitazione, negozi, opifici industriali, centri commerciali e/o alberghieri nonche' opere pubbliche in genere.
3.2. In via non prevalente ma strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, la societa' potra' compiere qualsiasi operazione di natura commerciale, industriale e immobiliare, nonche' qualsiasi attivita' finanziaria e mobiliare, purche' non nei confronti del pubblico, ritenuta dall'organo amministrativo necessaria od utile; potra' inoltre contrarre finanziamenti e mutui con istituti di credito, banche, societa' o privati, concedendo avalli, fideiussioni, ipoteche ed in genere garanzie, anche reali, purche' nell'interesse della societa', anche a favore di terzi e/o di societa' controllate e/o collegate, nonche' assumere partecipazioni, direttamente o indirettamente, in altre societa' od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, od affine o connesso al proprio, fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 C.C. ed esclusa qualsiasi attivita' di successivo collocamento a terzi od al pubblico, nonche' promuovere o partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese.

Art. 4

La durata della societa' e' stabilita dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2080. La stessa puo' essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 5

Capitale sociale e finanziamento soci
5.1. Il capitale sociale e' fissato in Euro 4.558.080,00 (quattromilionicinquecentocinquantottomilaottanta virgola zero zero) suddiviso in 14.244.000 (quattordicimilioniduecentoquarantaquattromila) azioni del valore nominale di Euro 0,32 (zero virgola trentadue) ciascuna.
5.2. Le azioni sono nominative e devono appartenere ad Enti Pubblici o di Diritto Pubblico o a Societa' di Capitale a totale partecipazione pubblica assicurando comunque la disponibilita' della maggioranza del pacchetto azionario agli Enti territoriali mantovani.
5.3. Le azioni non possono essere trasferite per atto tra vivi senza il preventivo consenso del Consiglio di Amministrazione dato a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri per garantire il rispetto di quanto previsto al punto 5.2 come meglio infra disciplinato.
5.4. Il capitale potra' essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in

forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.
5.5. L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potra' attribuire all'organo amministrativo la facolta' di aumentare in una o piu' volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla deliberazione. Tale facolta' non comprende anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 C.C..
La delibera di aumento di capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione a detta delega dovra' risultare da verbale redatto da Notaio.

Art. 6

6.1. Il capitale potra' essere ridotto nei casi e con le modalita' di legge mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 7

7.1 I soci potranno essere chiamati a versare a favore della societa' ed a fondo perduto somme, infruttifere di interessi, aventi funzione di riserva di capitale. Tali somme, pertanto, resteranno tacitamente acquisite dalla societa', andando a costituire parte integrante del patrimonio sociale.
7.2 I soci potranno, nel rigoroso rispetto delle norme fiscali nonche' di tutti i presupposti e condizioni previste dal D. Lgs. 1.9.1993 n. 385, nonche' dei regolamenti che ne daranno attuazione, loro modifiche ed integrazioni, finanziare la societa'. Tali finanziamenti potranno, in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 C.C., essere effettuati anche a titolo completamente gratuito e saranno, quindi, improduttivi di interessi.
7.3 Gli amministratori potranno, ritenuta cessata la necessita' finanziaria, deliberare la restituzione ai soci, in tutto od in parte ed in proporzione a quanto da ciascuno versato, dei detti finanziamenti.

Art. 8

Azioni e loro trasferimento

8.1. La partecipazione di ciascun socio e' rappresentata da azioni.
A ciascun socio e' assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.
8.2. Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create nuove particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli artt. 2348 e segg. C.C.; comunque, tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Art. 9

9.1. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni, nonche' dei diritti di opzione, di usufrutto o di qualsiasi altro genere sulle medesime, e' previsto il diritto di prelazione a favore degli altri soci iscritti nel libro soci.

9.2. Il socio che intenda trasferire in tutto od in parte le proprie azioni deve, percio', specificare con raccomandata A.R. all'organo amministrativo il nome del prospettato acquirente, le azioni od i diritti oggetto della prospettata cessione, l'ammontare del prezzo, nonche' le modalita' di pagamento ed ogni altro elemento utile per valutare sotto ogni aspetto la prospettata operazione di cessione.
9.3. L'organo amministrativo entro dieci giorni provvedera' a darne notizia agli altri soci, ai quali spetta la facolta' di esercitare il diritto di acquisto.
9.4. I soci che esercitano questo diritto devono manifestare la propria intenzione sempre con raccomandata A.R. entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione all'organo amministrativo, che precisera' entro i successivi 15 (quindici) giorni al socio cedente il risultato dell'avvenuto esercizio del diritto di prelazione.
9.5. Ciascun socio avente diritto all'esercizio della prelazione, qualora ritenesse, a suo insindacabile giudizio, il prezzo della prospettata cessione esorbitante rispetto al reale valore di mercato delle azioni offerte in vendita, potra' ricorrere alla stima di un perito indipendente.
In tal caso, nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui ai paragrafi precedenti, dovra' fare apposita istanza all'organo amministrativo.
La presentazione di tale istanza sospende ogni termine relativo al trasferimento delle azioni il cui prezzo e' in discussione, fino alla comunicazione della perizia.
9.6. Il diritto di preferenza nell'acquisto spetta pure in qualsiasi altra ipotesi di trasferimento dovendosi intendere assoggettati ai vincoli previsti nel presente articolo tutti i negozi di alienazione, nella piu' ampia accezione del termine, e quindi, a puro titolo esemplificativo, oltre alla vendita anche la permuta, il conferimento, la dazione in pagamento, il trasferimento del mandato fiduciario e la donazione.
In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci che intendono esercitare la facolta' di preferenza nell'acquisto dovranno versare una somma di denaro, il cui ammontare sara' determinato di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un perito indipendente da nominarsi con le modalita' infra previste.
Il perito dovra' agire nel rispetto dei criteri pure previsti dai successivi paragrafi di questo articolo e rendere la sua perizia nel termine assegnatogli dall'Autorita' che lo ha nominato ed, in caso di mancata determinazione di tale termine, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.
Il costo della perizia sara' a carico della parte soccombente.
Il valore stabilito dal perito costituira' il prezzo da pagare, pro quota e contestualmente alla cessione da parte del o dei soci che hanno esercitato il diritto di prelazione.
9.7. Se i soci che esercitano la prelazione sono piu' di uno, quanto oggetto della cessione sara' ripartito tra i soci optanti in proporzione al capitale da ciascuno posseduto.

9.8. Il diritto di prelazione potra' essere esercitato solo per l'intero quantitativo.
9.9. Se il diritto di prelazione non venisse esercitato entro il termine indicato al punto 9.4, le azioni potranno essere trasferite liberamente ad un prezzo non inferiore e condizioni ed agli Enti tutte di cui alla citata comunicazione entro e non oltre 90 (novanta) giorni.
9.10. Il socio non puo', senza il consenso scritto della maggioranza dei soci, ovvero di analoga delibera dell'assemblea ordinaria degli stessi, costituire tutte o parte delle proprie azioni in pegno o comunque a garanzia in genere.
9.11. Gli atti compiuti in violazione delle superiori disposizioni sono inefficaci e, comunque, inopponibili alla Societa' ed agli altri soci.
9.12. Fatto salvo l'accordo delle parti, in ogni caso in cui debba essere determinato il valore delle azioni: recesso, esclusione, ecc., chi e' preposto alla quantificazione, sentito il parere dei Sindaci e del Revisore, deve tener conto del suo valore di mercato al momento in cui si e' verificata la causa che ne ha determinato la liquidazione, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale della Societa', alla sua redditivita', al valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, alla sua posizione nel mercato e ad ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie non sottovalutando l'eventuale "premio di maggioranza" per il caso di quote rappresentanti il cosiddetto "pacchetto di controllo".
9.13. In caso di disaccordo la determinazione del valore della quota e' compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Societa', su istanza della parte piu' diligente. Si applica in tal caso il disposto del primo comma dell'art. 1349 C.C.
9.14 Il trasferimento per atto tra vivi delle azioni, nonche' dei diritti di opzione, di usufrutto o di qualsiasi altro genere sulle medesime e' comunque subordinato:
a) all'accertamento, da parte dell'organo amministrativo, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarita', da parte degli Enti pubblici territoriali Mantovani della maggioranza del capitale sociale.
Qualora in seguito a cessioni venisse raggiunta la quota minima del possesso azionario di cui all'art. 6.1 del presente statuto, i successivi trasferimenti di azioni e di diritti di opzione da parte di Enti pubblici potranno essere disposti esclusivamente in favore di altri Enti pubblici territoriali soci o non soci. In tali casi il Consiglio di Amministrazione provvede all'accertamento della qualita' di Ente pubblico territoriale del nuovo socio. In ogni caso non potra' mai essere diminuita al di sotto della maggioranza del capitale sociale la parte spettante agli Enti pubblici territoriali.
b)nel caso la partecipazione sia acquisita da un terzo non socio, al gradimento da parte dell'organo amministrativo della Societa' dato a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri
Le condizioni che devono sussistere per il rilascio del gradimento sono le seguenti:

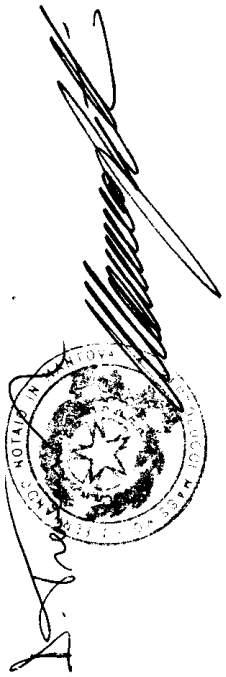

-che il terzo non socio potenziale acquirente non si trovi in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la Societa';
-che il terzo non socio potenziale acquirente non risulti insolvente o inadempiente ad obblighi ed impegni, specie se contratti nei confronti di enti pubblici;
-che il terzo non socio potenziale acquirente non rivesta qualita' tali che la presenza dello stesso nella compagine sociale possa risultare pregiudizievole per la Societa'.
Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 9.4, l'organo amministrativo deve comunicare per iscritto al socio alienante il gradimento al trasferimento della partecipazione o illustrare le ragioni per le quali il gradimento e' negato. In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento si intende concesso.
Nel caso in cui il gradimento non venga concesso, la Societa' potra' acquistare le azioni in vendita, compatibilmente a quanto previsto dall'articolo 2357 e seguenti C.C. o indicare altro soggetto, preferibilmente socio, disposto a perfezionare, a parita' di condizioni il detto acquisto. Non verificandosi neppure la sopra detta eventualita' l'alienante avra' il diritto di recedere dalla Societa', secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.
Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo debbono essere effettuate con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini.

Art. 10
Assemblea. Convocazione

10.1. L'Assemblea rappresenta l'universalita' dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformita' alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci. L'assemblea e' ordinaria o straordinaria a sensi di legge.
10.2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purche' nell'ambito del territorio dello Stato Italiano.
10.3. L'Assemblea, qualora la societa' non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, e' convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci).
10.4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonche' l'elenco delle materie da trattare.
Nell'avviso di convocazione potra' essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni

successive alla seconda.
10.5. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando e' rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti puo' opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
10.6. Nell'ipotesi di cui al precedente punto 10.5., dovra' essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.
10.7. Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 C.C., e' consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.
10.8. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno: entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, nel maggior termine previsto dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.
10.9. L'assemblea straordinaria si riunisce tutte le volte che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 11
Assemblea - Presidenza

11.1. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea e' presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
11.2. L'Assemblea elegge con le modalita' di cui sopra un segretario anche non socio ed occorrendo uno o piu' scrutatori, anche non soci.
11.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identita' e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 12
Assemblea. Diritto di intervento. Svolgimento

12.1. Possono intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultino regolarmente iscritti nel libro dei soci e siano titolari di azioni aventi diritto di voto. Non e' invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.
12.2. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalita' previsti dall'art. 2372 del Codice Civile.
12.3. Per quanto qui non previsto, all'intervento in assemblea si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 C.C..
12.4. L'assemblea puo' approvare un regolamento che disciplinera' lo svolgimento dei lavori assembleari e che avra' valore anche per le assemblee successive, sino a modificazioni.

Art. 13
Assemblea. Diritto di voto. Quorum

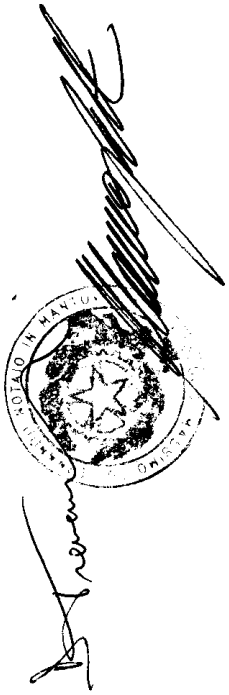

13.1. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto.
13.2. L'assemblea e' validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 C.C. fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 17.3 del presente statuto.
13.3. I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.
13.4. L'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea puo' essere proposta da tanti soci, aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che possiedano tante azioni che rappresentino, anche congiuntamente, la percentuale prevista dall'art. 2377 C.C..

Art. 14

14.1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Art. 15
Competenze dell'assemblea

15.1. L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed in particolare:
1) approva il bilancio;
2) nomina e revoca gli amministratori e il presidente del Consiglio di Amministrazione; nomina i sindaci e il presidente del Collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale e' demandato il controllo contabile;
3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
4) delibera sulla responsabilita' degli amministratori e dei sindaci;
5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7) approva il piano strategico della Societa';
Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilita' illimitata per le obbligazioni della societa' partecipata.
15.2. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 16
Amministrazione e controllo
Disposizioni generali

16.1. L'assemblea determina ai sensi dell'articolo 2380 C.C. il sistema per l'amministrazione ed il controllo della societa'.

Art. 17
Consiglio di Amministrazione
Composizione e riunioni

17.1. La societa' e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione.
17.2. Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

17.3. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da un numero di tre o cinque membri o da quell'eventualmente diverso numero massimo che risultera' stabilito dalle norme in materia di societa' a partecipazione pubblica.
La composizione del Consiglio di amministrazione deve in ogni caso essere determinata in conformita' alla normativa vigente in materia di rispetto delle quote di genere.
L'assemblea, in prima convocazione, nomina il Presidente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale ed 1/3 dei soci, i restanti membri sono nominati uno dall'Amministrazione Provinciale, uno dal Comune di Mantova e i restanti sono eletti dall'assemblea.
Per l'elezione dei membri eletti dall'assemblea in prima convocazione e' richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale ed un terzo dei soci.
Per la eventuale nomina degli amministratori e del Presidente nel corso della Assemblea Ordinaria in seconda convocazione, fatto salvo il diritto di nomina di un amministratore da parte dell'Amministrazione Provinciale ed uno da parte del Comune di Mantova, valgono i quorum dell'articolo 2369 C.C.
Qualora venga a cessare, per qualsiasi causa, la partecipazione alla societa' di taluno degli enti su indicati, gli amministratori nominati dal socio cessato decadono automaticamente.
Il Consiglio puo' nominare un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.
Al presidente spettano i poteri e compiti di cui all'articolo 2381 C.C. primo comma.
17.4. Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.
La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.
Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del consiglio di amministrazione; qualora non sia amministratore ha facolta' di intervento ma non di voto.
17.5. Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
17.6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.
17.7. Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.2386 C.C. primo comma con esclusione dei membri nominati dalla Amministrazione Provinciale di Mantova e dal Comune di Mantova.
La sostituzione degli amministratori dovra' avvenire in modo tale che la composizione del Consiglio di amministrazione resti conforme alla normativa vigente in materia di rispetto delle quote di genere.
17.8. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intendera' decaduto l'intero Consiglio con effetto dall'accettazione dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea di cui al seguente capoverso.
L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi. Vale comunque il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 2386 C.C.

Art. 18
Poteri di gestione

18.1. Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della societa'.
18.2. Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile e da quanto disposto all'art.17 del presente Statuto, puo' delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o piu' dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.
Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, in merito al loro operato, almeno ogni centoottanta giorni.
18.3 L'organo amministrativo puo' nominare un Direttore generale, anche estraneo al consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al Direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della societa' e la determinazione delle relative strategie.
Il Direttore generale ha la responsabilita' della societa' e sovrintende, pertanto, a tutto l'andamento tecnico, amministrativo, economico e finanziario della stessa; dirige il personale dipendente della societa', avvalendosi della sua collaborazione, organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.
18.4. La rappresentanza della societa' di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione.
18.5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Oltre al direttore generale, ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli e' attribuita, puo'

nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della societa' e' regolata dalle norme in tema di procura.

Art. 19

19.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.
Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 C.C..
L'assemblea puo' determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
L'assemblea puo' anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennita' per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 20

Responsabilita'

20.1. Quando l'azione di responsabilita' contro gli amministratori e' promossa con deliberazione dell'assemblea, la societa' puo' rinunciare all'esercizio di tale azione o transigere sulla stessa, purche' rinunzia o transazione siano approvate con deliberazione assembleare e non vi sia il voto contrario di tanti soci che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale.
Possono esercitare l'azione di responsabilita' anche i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 21

Collegio sindacale e Controllo contabile

21.1. Il collegio sindacale, qualora ricorrano tutte le condizioni ed i presupposti di cui al terzo comma dell'art. 2409-bis C.C., puo' esercitare oltre che le funzioni previste dall'art. 2403 C.C. anche il controllo contabile.
Esso e' composto di tre membri effettivi e due sindaci supplenti. Il presidente del collegio sindacale e' nominato dall'assemblea.
Quando esercita anche il controllo contabile, e' interamente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Il collegio sindacale e' nominato e funziona ai sensi di legge.
21.2. Il controllo contabile sulla societa', quando non ricorrano le condizioni ed i presupposti perche' possa essere esercitato dal collegio sindacale, e' esercitato da un revisore contabile o da una societa' di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

Art. 22

Recesso del socio

22.1. Per la disciplina del recesso del socio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2437 c.c. e seguenti. Per la determinazione del valore delle azioni si devono rispettare i criteri stabiliti dall'art. 9.12 del presente statuto.

Art. 23

Bilancio e destinazione degli utili

23.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

23.2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalita' rispettando le vigenti norme di legge.
23.3. Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero nel maggior termine previsto dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.
In quest'ultimo caso peraltro i componenti dell'organo amministrativo devono segnalare nella loro relazione sulla gestione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Art. 24

24.1. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, finche' questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
24.2. La deliberazione sulla distribuzione degli utili e' adottata dalla assemblea ordinaria dei soci, a norma dell'art. 2364 c.c.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale. L'assemblea puo' deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, ovvero rinviare la distribuzione degli utili in tutto od in parte all'esercizio successivo.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non puo' farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Art. 25

Scioglimento e liquidazione

25.1. Si applicano allo scioglimento ed alla liquidazione della societa' tutte le disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

Art. 26

Clausola compromissoria

26.1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la societa', anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte piu' diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile nella cui circoscrizione territoriale la societa' ha sede.
I tre arbitri cosi' nominati provvederanno a designare il Presidente del Collegio. Nel caso di mancata nomina nei termini, ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvedera', su istanza della parte piu' diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la societa'.
Al collegio arbitrale sono altresi' devolute le controversie attinenti la validita' delle delibere assembleari.
In tal caso il collegio potra' disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.
26.2. Il Collegio arbitrale giudichera' secondo diritto, decidera' a

maggioranza dei membri entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalita' di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo, ma nel rispetto del principio del contraddittorio.
Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.
26.3. Il Collegio Arbitrale stabilira' a chi fara' carico o le eventuali modalita' di ripartizione del costo dell'arbitrato.
26.4. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
26.5. Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 27
Disposizioni generali
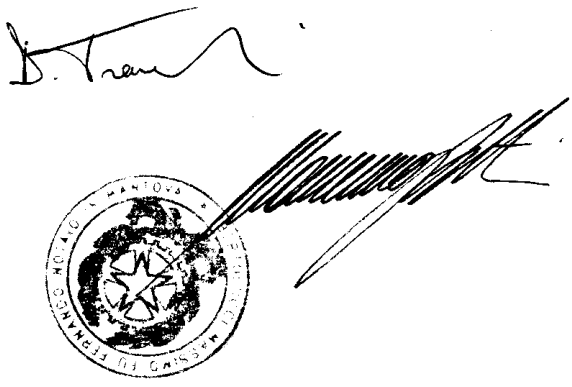
27.1. Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la societa' abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralita' di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di societa' unipersonale.
27.2. Riferendosi il presente statuto a societa' non rientrante tra quelle di cui all'art. 2325-bis C.C., non trovano applicazione le disposizioni di legge e del codice civile dettate specificatamente per le societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; nel caso in cui la societa' intendesse fare ricorso al mercato del capitale di rischio dovranno essere apportate al presente Statuto, con apposita deliberazione di assemblea straordinaria, le relative modifiche.
27.3. Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di societa' per azioni.
Mantova il 24 Giugno 2013